

Comune di Concorezzo

Provincia di Monza e della Brianza



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - L.r. n° 12/2005

PIANO PARTICOLAREGGIATO AT 2 - viale Kennedy

OGGETTO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

Elaborato **B**

PROGETTISTA Architetto Dario Morlini

20900 Monza (MB), via Monte Bianco n. 16-1

iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Monza e della Brianza al n. 2.487

UFFICIO TECNICO DEL COMUNE

Architetto Marco Polletta responsabile settore urbanistica e ambiente

Architetto Monia Moalli responsabile del servizio urbanistica e edilizia privata

SINDACO dott. MAURO CAPITANIO

ASSESSORE ALL'URBANISTICA arch. Silvia Pilati

SETTEMBRE 2023

INDICE

art. 1	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	PAG. 5
art. 2	CONTENUTI DEL PIANO	PAG. 5
art. 3	ELABORATI DEL PIANO	PAG. 6
art. 4	OGGETTO, FINALITA' E OBIETTIVI	PAG. 6
art. 5	EFFICACIA DEL PIANO	PAG. 7
art. 6	MODIFICHE E VARIANTI AL PIANO	PAG. 7
art. 7	UNITA' MINIME D'INTERVENTO	PAG. 8
art. 8	PARAMETRI E VINCOLI URBANISTICI ED EDILIZI	PAG. 10
art. 9	DISTANZE	PAG. 12
art. 10	SUCCESSIONE DEGLI INTERVENTI	PAG. 12
art. 11	INCENTIVAZIONE VOLUMETRICA	PAG. 13
art. 12	TRASFERIMENTI VOLUMETRICI	PAG. 13
art. 13	PEREQUAZIONE INTERNA AL PIANO	PAG. 14
art. 14	AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI	PAG. 15
art. 15	RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA	PAG. 15
art. 16	VIABILITA' E SOTTOSERVIZI	PAG. 16
art. 17	PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI	PAG. 17
art. 18	CRITERI INSEDIATIVI	PAG. 17
art. 19	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI	PAG. 18
art. 20	IL CANTIERE	PAG. 19
art. 21	GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	PAG. 19
art. 22	GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE	PAG. 19
art. 23	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PAG. 20
art. 24	IMPIANTO DEL VERDE	PAG. 20
art. 25	MONITORAGGIO	PAG. 21

art. 1 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1. Le presenti norme fanno riferimento a quanto previsto in materia dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia e dalle disposizioni generali e particolari, contenute nel vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Concorezzo, approvato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 9 del 3 febbraio 2021, n. 11 del 4 febbraio 2021, n. 13 del 5 febbraio 2021, n. 15 del 6 febbraio 2021, n. 17 del 7 febbraio 2021, n. 19 del 9 febbraio 2021 e n. 21 del 10 febbraio 2021, efficace dal 14 luglio 2021;
2. In particolare, il presente Piano Particolareggiato (di seguito denominato *AT 02* o *P.P.*), in attuazione dell'art. 13 della legge 17 Agosto 1942, n. 1150, e nel rispetto dell'art. 12 della Legge regionale del 11 marzo 2005, n. 12, delimita le aree da destinare ad insediamenti residenziali e terziario commerciali, quelle da destinare alle opere di carattere infrastrutturale e da destinare ad attrezzature funzionali agli insediamenti stessi;
3. Il Piano Particolareggiato interviene sulla zona nel Piano di Governo del Territorio vigente denominata "*AT 02*", in attuazione dell'ambito attuativo di cui al documento DR02 ed all'Intesa approvata con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 63 del 9 giugno 2022 con la Provincia di Monza e della Brianza, per la disciplina dell'Ambito di Interesse Provinciale, così come individuato nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente;
4. Con il presente Piano Particolareggiato, si attua la trasformazione dell'area attraverso un intervento di nuovo impianto urbanistico, che prevede la realizzazione di una nuova Residenza Sanitaria Assistita;
5. Le presenti norme risultano altresì coordinate con la proposta di variante al Piano delle Regole, con particolare riferimento al documento DR02 ed alle attività ammissibili, come meglio disciplinate al successivo art. 8.

art. 2 – CONTENUTI DEL PIANO

1. Il Piano contiene:
 - a) le analisi e studi svolti sull'area di progetto;
 - b) i rilievi dell'area oggetto d'intervento;
 - c) l'individuazione delle aree riservate ai servizi pubblici ed alle aree private;
 - d) le infrastrutture ed i sottoservizi esistenti e in progetto;
 - e) le aree destinate all'edificazione della residenza e dei servizi, con l'indicazione dei vincoli relativi all'edificazione;
 - f) le relazioni e connessioni con il contesto circostante;
 - g) le tipologie edilizie costruttive indicative, da adottare negli interventi attuativi;
 - h) i termini e i tempi di attuazione del Piano Particolareggiato.

art. 3 – ELABORATI DEL PIANO

1. Gli elaborati del Piano Particolareggiato previsti dall'art. 13 della legge 17 Agosto 1942, n. 1150, e nel rispetto dell'art. 12 della Legge regionale del 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., hanno valore di previsione e/o prescrizione agli effetti della realizzazione del Piano stesso, rimandando ai successivi articoli le specificazioni del grado di cogenza delle indicazioni grafiche e normative degli stessi.
2. Il Piano Particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Elaborato A Relazione illustrativa generale del Piano Particolareggiato AT 02
 - b) Elaborato B Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato
 - c) Elaborato C Stralcio dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente
 - d) Elaborato D Elenchi catastali e visure delle proprietà che partecipano al Piano Particolareggiato
 - e) Elaborato E Piano Finanziario, relazione di massima dei costi delle opere pubbliche e analisi valore degli incentivi
 - f) Fascicolo tavole grafiche

art. 4 – OGGETTO, FINALITA' E OBIETTIVI

1. La trasformazione dell'area è incentrata principalmente negli spazi ad est della via Kennedy, sul futuro collegamento sovracomunale su ferro ed alla previsione di uno spazio per il trasferimento della Residenza Sanitaria Assistita;
2. Sono obiettivi del Piano Particolareggiato:
 - a) il completamento in lato ovest del tessuto residenziale esistente, con la previsione in lato est di una ampia fascia di protezione e salvaguardia inedificabile, destinata a verde e spazi pubblici a protezione del bosco urbano da potenziare, al mantenimento della continuità ecologica esistente, al mantenimento ed alla possibile riqualificazione delle fasce boscate esistenti ai fini di un utilizzo tutelato e pubblico, alla riqualificazione dell'esistente filare alberato in via Kennedy con l'estensione dello stesso sino alla via De Gasperi, alla realizzazione del nuovo bosco ad ovest della Via Kennedy;
 - b) Il mantenimento, in misura prevalente, della superficie a spazio libero rispetto al suolo già urbanizzato o da urbanizzare, un assetto planivolumetrico complessivo coerente con gli insediamenti residenziali esistenti al contorno, adottando al fine di un minor consumo del suolo, delle tipologie edilizie del tipo a "palazzina" con quattro piani fuori terra;
 - c) la previsione di un assetto complessivo teso a salvaguardare la possibile e futura realizzazione del collegamento sovracomunale su ferro, mantenendo libere da edificazione

- le aree interessate e limitando in modo considerevole nelle stesse la realizzazione di infrastrutture e reti tecnologiche;
- d) mantenere la continuità della via Kennedy, importante alternativa decentrata alla via Dante per il traffico di attraversamento in direzione nord-sud, prevedendo degli attraversamenti “*protetti*” tra il verde ad est della via Kennedy e il “*nuovo bosco*”, con il tessuto urbano consolidato ad ovest;
 - e) prevedere una adeguata dotazione di parcheggi pubblici, sia in corrispondenza della principale rete viaria, sia in lato ovest sulla via Grandi, che nelle vie di nuova formazione;
 - f) prevedere un’adeguata rete di percorsi ciclopedonali di connessione, la realizzazione di percorsi di mobilità lenta, sia di attraversamento in senso nord-sud, sia di collegamento tra l’area a verde ad est della via Kennedy e il “*nuovo bosco*”, con il tessuto urbano consolidato ad ovest.

art. 5 – EFFICACIA DEL PIANO

- 1. Il Piano Particolareggiato, ai sensi della Legge regionale del 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., assume efficacia con la deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge ed ha una durata di validità decennale;
- 2. Le previsioni contenute nel Piano Particolareggiato hanno carattere vincolante e producono effetto diretto sul regime giuridico dei suoli;
- 3. Decorso il termine per l’esecuzione del Piano Particolareggiato, lo stesso diventa inefficace per la parte inattuata, conservando a tempo indeterminato le prescrizioni di zona e l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel piano stesso;

art . 6 – MODIFICHE E VARIANTI AL PIANO

- 1. Nei successivi articoli delle presenti norme sono esplicitati gli elementi di flessibilità progettuale ammessi per l’attuazione del Piano Particolareggiato.
- 2. I seguenti elementi del Piano Particolareggiato costituiscono le sue invarianti a scala urbanistica, non modificabili – a Piano Particolareggiato approvato – se non tramite procedura di variante al Piano Particolareggiato medesimo:
 - a) L’individuazione dell’ambito territoriale del Piano Particolareggiato;
 - b) L’articolazione tra superfici fondiarie e superfici per spazi pubblici;
 - c) La determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile;
 - d) La definizione delle funzioni ammissibili, la ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria, salvo quanto ammesso al successivo art. 8;
 - e) La quantità minima prevista di aree a standard;

- f) Le funzioni pubbliche e di interesse pubblico, così come individuate dal Piano Particolareggiato;
 - g) Le aree verdi e piantumate in sintonia con le indicazioni del Piano di Governo del Territorio e dell'Intesa Provinciale;
 - h) Il livello qualitativo architettonico e tecnologico degli interventi edilizi, esteso alle soluzioni per la migliore sostenibilità energetica;
 - i) La possibile attribuzione di incentivi volumetrici.
3. Non costituiscono variante al Piano Particolareggiato:
- a) Contenuti scostamenti ai tracciati della viabilità veicolare pubblica e/o privata d'uso pubblico;
 - b) Modifiche al posizionamento, alla conformazione ed al numero de fabbricati rappresentati nella Tav. 7, da realizzare comunque all'interno dell'area di galleggiamento delle Unità Minime di Intervento, purché nel rispetto di quanto contenuto al successivo articolo 7;
 - c) Modifiche al posizionamento ed alla geometria delle aree destinate al parcheggio, anche se conseguenti alla variazione di tracciato stradale;
 - d) Contenute modifiche allo sviluppo e al tracciato dei percorsi ciclopeditoni;
 - e) Tutti gli elementi non espressamente indicati, al precedente punto quali non modificabili senza apposita variante al Piano Particolareggiato.

art . 7 – UNITA' MINIME D'INTERVENTO

1. Il Piano Particolareggiato prevede la suddivisione dell'intera area d'intervento in quattro Unità Minime di Intervento a prevalente destinazione residenziale, così come identificate nelle tavole di progetto;
2. E' ammesso accorpate l'edificazione delle singole Unità Minime di Intervento nell'ambito di un unico permesso di costruire Convenzionato, senza che ciò costituisca variante al Piano Particolareggiato;
3. Non è ammessa la traslazione di Superficie Lorda tra le diverse Unità Minime di Intervento, qualunque sia la destinazione funzionale ad essa assegnata nella quota ammissibile, escluso anche l'accorpamento delle superfici da realizzarsi in edilizia convenzionata o a canone calmierato;
4. Ciascun Permesso di Costruire convenzionato, deve disciplinare, oltre alle caratteristiche dell'intervento privato, le modalità dell'eventuale realizzazione a scomuto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l'attribuzione degli incentivi volumetrici, la cessione delle aree tramite perequazione, il cronoprogramma delle opere di urbanizzazione, le modalità e i tempi dei collaudi, oltre alle garanzie di legge.
5. Il Piano Particolareggiato potrà essere attuato parzialmente, e con tempistiche differenziate, tramite le Unità Minime di Intervento, così come meglio individuate nella tavola n. 7.
6. Ciascun lotto attuativo è costituito dalla Superficie Territoriale della Unità Minima di Intervento, che comprende la superficie su cui è ammessa l'edificazione, la superficie privata a verde

pertinenziale, gli eventuali cortili, i parcheggi interrati e i percorsi di relazione, oltre all'area per le cessioni definite puntualmente come individuata in tavola 9;

7. L'attuazione deve riguardare l'intera Unità Minima di Intervento; interventi parziali all'interno delle Unità Minime di Intervento, saranno valutate ed eventualmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
8. La possibilità di attuazione delle singole Unità Minime di Intervento, è subordinata alla cessione a titolo gratuito delle aree definite puntualmente e delle aree destinate a verde e spazi pubblici individuate all'interno del Piano Particolareggiato e meglio identificate con le denominazioni: bosco tutelato, il nuovo bosco, l'area per la Residenza Sanitaria Assistita, il verde, la viabilità e i parcheggi (le cessioni "general"). Il tutto come meglio e analiticamente indicato in tavola 9.
9. L'attuazione dell'Unità Minima di Intervento deve comprendere la realizzazione, a cura dei soggetti Attuatori ed a scomputo degli oneri, delle strade ed infrastrutture necessarie e funzionali alla stessa Unità Minima di Intervento, così come definite analiticamente nell'elaborato E "Piano Finanziario, Relazione di massima dei costi delle opere pubbliche e analisi valore incentivi". Anche la prevista cabina Enel, sarà realizzata a cura ed a scomputo degli oneri concessionari, dal primo che interviene tra i soggetti attuatori.
10. I dati relativi alla dimensione dei lotti riportati nel presente Piano Particolareggiato sono puramente indicativi; in sede Esecutiva di Permesso di Costruire, saranno ritenute valide le risultanze dei rilievi in sito da eseguire in dipendenza delle indicazioni grafiche del Piano Particolareggiato stesso.
11. All'interno delle Unità Minime di Intervento è individuato, con apposita grafica, il lotto edificabile (area di galleggiamento) la cui superficie consente, nei limiti del rapporto di copertura, la flessibilità di posizionamento dei fabbricati, purché vengano garantite le migliori condizioni di soleggiamento, con riferimento particolare all'impiego di soluzioni energeticamente sostenibili.
12. Il Piano Particolareggiato esprime in termini di Superficie Lorda l'edificazione ammessa, così come previsto dal Piano di Governo del Territorio vigente. Al fine di determinare la trasposizione dei valori volumetrici in valori di superficie utile lorda, il Piano Particolareggiato stabilisce i seguenti parametri riferiti alle singole Unità Minime di Intervento:

	superficie utile lorda		
	ammissibile	eventuale incremento massimo	totale
"A"	3.545,00 m ²	532,00 m ²	4.077,00 m ²
"B"	3.165,00 m ²	475,00 m ²	3.640,00 m ²
"C"	1.210,00 m ²	181,00 m ²	1.391,00 m ²
"D"	4.985,00 m ²	748,00 m ²	5.733,00 m ²
TOTALE	12.905,00 m ²	1.936,00 m ²	14.841,00 m ²

13. Il progetto di Piano Particolareggiato prevede l'insediamento con funzione prevalentemente residenziale, da attuarsi come segue:
 - a) In ogni singola Unità Minima di Intervento, in ogni singolo edificio o in quota parte su più edifici, deve essere prevista una quota pari ad almeno il 25% della Superficie Lorda

- residenziale, per la realizzazione di edilizia residenziale convenzionata, od a canone calmierato;
- b) Gli interventi di edilizia convenzionata dovranno essere realizzati contestualmente alla realizzazione dell'edilizia non gravata da tale vincolo;
 - c) Gli alloggi, siano essi realizzati in edificio unitario, ovvero nell'ambito del medesimo intervento edilizio con edilizia libera, dovranno rispettare quanto previsto dal regolamento recante "*Criteria per l'edilizia residenziale convenzionata*", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 21 giugno 2023 e s.m.i.;
 - d) Gli alloggi saranno assegnati secondo le modalità previste dal regolamento recante "*Criteria per l'edilizia residenziale convenzionata*", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 21 giugno 2023 e s.m.i.;
14. Le destinazioni ammissibili di cui, al successivo art. 8, comma 3, potranno essere previste sino ad un massimo del 10% delle Superficie Lorda complessiva di ogni singola Unità Minima di Intervento, con obbligo di almeno il 5% riferito alle sole Unità Minime di Intervento "A" e "B";
15. Non è ammesso il trasferimento e l'accorpamento di superfici ammissibili tra Unità Minime di Intervento, compreso l'accorpamento delle superfici da realizzarsi in edilizia convenzionata o a canone calmierato.

art . 8 – PARAMETRI E VINCOLI URBANISTICI ED EDILIZI

1. I vincoli relativi alle quantità, alle caratteristiche fisiche, alle destinazioni, a cui è soggetta l'edificazione, sono espressi negli elaborati di progetto, contenuti nel "*Fascicolo tavole grafiche*" e nelle presenti norme costituenti il Piano Particolareggiato. Il rispetto dei suddetti vincoli, rappresentati prevalentemente nella Tav. 5, prevede l'attuazione di procedimenti e subprocedimenti a carico dell'istante il titolo edilizio, ovvero del concessionario o ente attuatore delle opere di interesse pubblico e/o generale.
- Si rimanda alla normativa regionale per l'attuazione del Piano di Indirizzo Forestale per l'autorizzazione al taglio, alla trasformazione di aree boscate ed alla conseguente autorizzazione paesaggistica-idrologica.
- Il rilascio dei titoli edilizi sarà vincolato all'ottenimento del parere favorevole da parte della Soprintendenza archeologica ed alla carta del potenziale archeologico presente sul web gis di Acquedilombardia.
2. Si richiamano le definizioni tecniche di riferimento:
- a) **ST = superficie territoriale (m²)**
Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti.
 - b) **SL = superficie lorda (m²)**
Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, escluse le superfici accessorie.

- c) ST U.M.I. = superficie territoriale di ogni singola unità minima d'intervento (m²)**
Superficie reale di una porzione di territorio, che comprende la specifica Unità Minima di Intervento e la corrispondente area per le cessioni definite puntualmente.
- d) Sc (SCop) = superficie coperta (m²)**
Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori 1,50 m.
- e) Sa= superficie accessoria (m²)**
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio, aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:
- i portici e le gallerie pedonali;
 - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
 - le tettoie con profondità superiore a 1,50 m; le tettoie aventi profondità inferiore a 1,50 m sono escluse dal computo sia della superficie accessoria, sia della superficie utile;
 - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
 - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a 1,80 m, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
 - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
 - gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli, ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
 - le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo, sia della superficie accessoria, sia della superficie utile.
- f) H = Altezza massima degli edifici (m)**
Altezza massima tra quella dei vari fronti. L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata all'estremità inferiore, dalla quota del terreno (posta in aderenza all'edificio) prevista dal progetto sino all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
- g) Distanza tra fabbricati (m)**
Distanza minima rispetto a pareti finestrate d'edifici antistanti.
- h) Distanza dalle strade (m)**
Distanza tra il fabbricato ed il confine stradale. Per i balconi, gli sporti di gronda delle coperture e quelli praticabili in genere, le scale coperte in aggetto, si applicano le distanze previste per gli edifici solo per la parte eccedente 1.50 m.

3. Destinazioni ammissibili

Le destinazioni ammissibili devono risultare compatibili con le previsioni del documento DR02 "scenario strategico – Ambiti di trasformazione", compresa l'eventuale salvaguardia nel caso di varianti ai documenti costituenti il Piano di Governo del Territorio.

4. **SL = Superficie lorda complessiva pari a 12.905,00 m²** è ripartita tra le quattro Unità Minime di Intervento che deve trovare collocazione all'interno della stessa, rispettando i rapporti di superficie coperta previsti al successivo punto 5;
5. **SC (SCop)** = Massimo il 50% della Superficie Territoriale della Unità Minima di Intervento.
6. H = 13,00 m.
7. L'altezza netta minima dei locali, ai sensi del Regolamento Edilizio è stabilita in 2,70 m per i vani abitabili e 2,40 m per i vani accessori.
8. Si ammette la realizzazione di locali tecnici ed eventuali elementi di coronamento della copertura dei fabbricati in progetto, senza che questi rientrino nel limite dell'altezza massima degli edifici.
9. La sopravvenienza di nuove norme di legge in ordine alle altezze minime, comporta automatico adeguamento dei limiti sopra indicati, senza che ciò costituisca variante al presente Piano Particolareggiato.

art . 9 – DISTANZE

1. Le distanze minime dei fabbricati in progetto dal ciglio stradale, dalle aree pubbliche, dal confine del Piano Particolareggiato e dai fabbricati esistenti sono definite nelle tavole grafiche;
2. La distanza minima degli edifici dai confini con altre proprietà, è stabilita in 5,00 m. Ove non indicato, valgono i disposti dei Codici Civile e della Strada e dell'art. 9 del D.M. 02 aprile 1968, n. 1444;

art . 10 – SUCCESSIONE DEGLI INTERVENTI

1. In considerazione dell'assetto planimetrico dell'intero insediamento, ed al fine di garantire la corretta funzionalità delle Unità Minime di Intervento, l'attuazione delle stesse, se non prevista in unica soluzione, si dovrà preferibilmente osservare la seguente successione cronologica delle fasi costruttive degli interventi previsti e compresi nelle superfici fondiarie individuate dal piano: Unità Minima di Intervento "A" oppure "D" alternativamente in via prioritaria, Unità Minime di Intervento "B" e "C" in subordine alle precedenti.
2. La diversa successione degli interventi è ammessa a condizione che vengano realizzati tratti di viabilità pubblica o privata d'uso pubblico di stretta competenza della superficie fondiaria interessata. E' comunque ammessa l'attuazione contemporanea di più Unità Minime di Intervento purché venga rispettata la condizione per la realizzazione della viabilità di supporto e le cessioni degli standard previsti.

art . 11 – INCENTIVAZIONE VOLUMETRICA

1. In relazione ad interventi d'interesse pubblico ed ambientale, è ammesso un incremento massimo del 15% della Superficie Lorda ammissibile.
2. Gli incentivi sono attribuiti con le seguenti modalità:
 - a) l'incremento della Superficie Lorda ammissibile pari ad un massimo del 6%: realizzazione di opere a completo carico del soggetto attuatore (non a scomputo degli oneri concessori) per interventi di riqualificazione ecologico-ambientale e/o di urbanizzazione, interne od esterne al Piano Particolareggiato (costituisce priorità il potenziamento della superficie boscata a nord-est e ad ovest della via Kennedy, il mantenimento delle alberature non infestanti, la pulizia del sottobosco, la riqualificazione e implementazione del bosco esistente, il ripristino della funzionalità idraulica di canali e fossati, esistenti o dismessi, e la riqualificazione del filare alberato esistente in via Kennedy, anche nella parte esterna al perimetro del Piano Particolareggiato) per un valore pari ad almeno € 279,00 per ogni metro quadrato di Superficie Lorda aggiuntiva; in tal caso, la realizzazione delle opere a completo carico del soggetto attuatore, deve essere valutata ed accettata da parte dell'Amministrazione Comunale;
Facoltativamente, e in aggiunta a quanto previsto al punto precedente, acquisizione dell'area esterna al Piano Particolareggiato, ma ricompresa nel perimetro dell'Ambito di Interesse Provinciale A.I.P. (in lato nord-est nella tavola 7) della superficie di circa 2.300,00 m², per ogni m² di Superficie Lorda aggiuntiva ogni 25 m² dell'area in cessione;
 - b) L'incremento della Superficie Lorda ammissibile pari ad un massimo del 4%:
Edificazioni unitarie, coordinate e contemporanee, pari ad almeno due Unità Minime di Intervento, tali da permettere una corrispondente, contestuale ed unitaria realizzazione di delle opere di urbanizzazione afferenti ad entrambe le unità secondo quanto previsto nella tavola presente nell'allegato E);
 - c) L'incremento della Superficie Lorda ammissibile pari ad un massimo del 5%:
Realizzazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva ad alta efficienza energetica, basati esclusivamente su tecnologia a pompa di calore geotermica, ovvero interamente mediante sistema fotovoltaico;
3. Gli incentivi possono essere attribuiti per tutte le suddette opzioni, ovvero solo in parte (una o due modalità di incremento).

art . 12 – TRASFERIMENTI VOLUMETRICI

1. Le superfici generatisi all'interno del piano, anche attraverso il meccanismo dell'incentivazione volumetrica di cui al precedente articolo 11, devono essere utilizzate all'interno delle Unità

Minime di Intervento di riferimento e non possono essere traslati, ovvero ceduti, ad altra Unità Minima di Intervento.

2. Il Piano Particolareggiato non prevede aree esterne, pubbliche o private, quale atterraggio per le superfici, ovvero per le Superficie Lorda che risultassero eccedenti nella proposta progettuale di attuazione delle Unità Minime di Intervento. Per tale ragione, e parimenti, non risultano possibili traslazioni, o cessioni della Superficie Lorda, all'esterno del Piano Particolareggiato.

art . 13 – PEREQUAZIONE INTERNA AL PIANO

1. La possibilità di attuazione delle singole Unità Minime di Intervento, risulta subordinata alla cessione a titolo gratuito, all'interno del Piano Particolareggiato, di aree destinate a verde e spazi pubblici, in ragione di 5,5676 metri quadri di cessione per ogni metro quadro di Superficie Lorda prevista. Le aree in cessione devono essere cedute libere da vincoli, da persone, da ogni e qualsiasi cosa, da manufatti e fabbricati in genere.
2. La determinazione dell'estensione delle aree in cessione, viene effettuata sulla Superficie Lorda ammissibile, escludendo da tale calcolo l'eventuale incremento in forza dell'attribuzione degli incentivi.
3. La cessione delle aree necessarie all'attuazione delle singole Unità Minime di Intervento, deve obbligatoriamente riguardare le corrispondenti aree definite "*puntualmente*", integrate con le aree "*general*" in cessione, entrambe individuate nella tavola n. 9 – "*verifiche Planivolumetriche e individuazione su base catastale delle aree a destinazione pubblica*".
4. Nel caso di interventi parziali, che non riguardino l'intera Unità Minima di Intervento, così come previsto all'art. 7, comma 7 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, le cessioni delle aree definite puntualmente avverrà in modo proporzionale alla superficie lorda ammissibile dell'intervento.
5. Ogni cessione delle aree, da individuare nelle "*general*", dovrà risultare preferibilmente concentrata e contigua, accettata ed autorizzata dall'Amministrazione comunale. Comunque, il primo intervento tra le Unità Minime di Intervento identificate con le lettere A, B, D (quindi escluso l'Unità Minima di Intervento identificata con la lettera C) nella tavola 7 – "*Planimetria di progetto e individuazione delle Unità Minime di Intervento*", oltre alle aree in cessione definite puntualmente, dovrà prioritariamente cedere le aree interessate dalla possibile realizzazione della Residenza Sanitaria Assistita (circa 9.312,00 m², comprensive delle aree interessate dalla corrispondente viabilità).
6. L'attuazione degli interventi, avviene, ove necessario, a mezzo della costituzione di Consorzio di urbanizzazione, ai sensi del comma 4, art. 12 della Legge regionale del 11 marzo 2005, n. 12.

art . 14 – AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

1. Tra le attrezzature previste dall'art. 13 della legge 17 Agosto 1942, n. 1150 il Piano Particolareggiato individua, come prescritto dallo strumento urbanistico generale, l'area riservata alla realizzazione della Residenza Sanitaria Assistita, le aree di interesse collettivo da destinare a viabilità, gli spazi pubblici di relazione, i percorsi pedonali e ciclabili i parcheggi pubblici e/o privati d'uso pubblico, l'area a bosco tutelato, il nuovo bosco e le aree agricole appartenenti alla Rete Verde.
2. Le aree per tali attrezzature sono indicate nelle tavole di progetto e descritte nelle presenti norme. Gli spazi e le quantità riportate nelle tavole di Piano sono indicative. In fase esecutiva, gli spazi pubblici potranno assumere diversa configurazione, nel rispetto degli standard edilizi e delle relazioni funzionali richieste dal Piano di Governo del Territorio, senza che ciò costituisca variante al Piano Particolareggiato medesimo.
3. Il Piano Particolareggiato articola gli spazi pubblici come segue:
 - a) L'area per la Residenza Sanitaria Assistita;
 - b) La viabilità pubblica;
 - c) I percorsi ciclopedonali;
 - d) I parcheggi pubblici;
 - e) Il verde di connessione ambientale e verde agricolo;
 - f) La nuova area boscata.

art . 15 – RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA

1. Il Piano Particolareggiato individua un'area riservata alla realizzazione della Residenza Sanitaria Assistita e delle aree attinenti alla corrispondente viabilità, avente superficie pari a circa 9312,00 m²; La superficie fondiaria per la realizzazione della struttura risulta pari a circa mq 7.000,00, così come meglio individuata nella tavola 7. Le aree adiacenti fronte strada, saranno disciplinate da parte dell'Amministrazione Comunale, in conformità alle previsioni del Piano stesso.
2. La realizzazione della struttura avverrà a cura dell'amministrazione comunale, ovvero di soggetto affidatario della realizzazione e gestione del servizio, nelle modalità previste dal D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*";
3. L'acquisizione delle aree al patrimonio comunale avverrà secondo le modalità disciplinate al precedente articolo 13;
4. Resta salvo che qualora l'Amministrazione non pervenga alla cessione delle aree in ambito perequativo, alla stessa è riservata, in ragione dell'apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio conseguente all'approvazione del Piano Particolareggiato, l'attivazione della procedura di esproprio secondo la scansione procedimentale prevista dal d.P.R. dell'8 giugno 2001, n. 327 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di espropriazione per pubblica utilità"*,

5. Come individuato nella *"tavola 7 – Planimetria di progetto e individuazione delle Unità Minime di Intervento"*, parte del lotto individuato per la realizzazione della Residenza Sanitaria Assistita, dovrà risultare a *"verde assoluto"*, conformemente alle disposizioni per le aree comprese nella *"rete verde"*, disciplinate dal PTCP vigente di Monza e della Brianza al momento di attuazione degli interventi.

art . 16 – VIABILITA' E SOTTOSERVIZI

1. Il progetto di Piano Particolareggiato prevede il prolungamento della via Grandi, la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra la via De Gasperi e via Grandi, con una strada a doppio senso di circolazione, nonché una strada a senso unico di circolazione dalla predetta via ed il viale Kennedy;
2. Lungo tutto il tratto del viale J.F. Kennedy interessato dal Piano Particolareggiato è prevista la realizzazione di attraversamenti in rilevato, nonché la realizzazione di una nuova rotatoria con via A. De Gasperi.
3. Gli attraversamenti e le soluzioni di moderazione del traffico, potranno essere oggetto di modifica, senza che costituiscano variante al Piano, posto che non vi sia riduzione degli spazi destinati alla sosta, non sia omessa la previsione del potenziamento del filare alberato lungo il viale Kennedy e vengano messe in atto tutte le strategie necessarie al fine di tutelare l'utenza debole.
4. Al Piano Particolareggiato sono allegati gli schemi progettuali delle opere di urbanizzazione e delle reti dei sottoservizi, necessari a garantire il soddisfacimento del fabbisogno richiesto dal nuovo insediamento.
5. Le caratteristiche e gli schemi dei servizi a rete, riportati nelle tavole grafiche del presente Piano, hanno valore di massima e saranno meglio dettagliate con la redazione dei progetti esecutivi e la loro attuazione sarà disciplinata dalla relativa Convenzione.
6. E' fatto obbligo di adottare, in sede di presentazione delle istanze per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri, sistemi di drenaggio naturali e sostenibili al fine del recupero delle acque meteoriche.
Potranno essere utilizzati sistemi drenanti quali i *"giardini della pioggia"*, i *"fossati inondabili"*, le *"trincee drenanti"* e i *"pozzi infiltranti"*.
7. Dovrà essere predisposto il collegamento alla rete cittadina di connettività (fonia, dati, immagini, ecc) in banda ultra larga su fibra ottica, mediante realizzazione di adeguata canalizzazione di ingresso nell'edificio e in colonna montante di distribuzione interna alle singole unità componenti gli edifici. Gli interventi riguardanti i servizi tecnologici del sottosuolo, dovranno essere realizzati

in conformità mai disposti del Piano Generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), ex Regolamento regionale del 15 febbraio 2010, n. 6..

art . 17 – PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI

1. Il progetto di Piano Particolareggiato prevede la possibilità dell'insediamento di destinazioni diverse dalla residenza, per le quali il Piano Particolareggiato già prevede le dotazioni minime da destinare a parcheggio.
2. I parcheggi ubicati sulle aree antistanti gli edifici a prevalente destinazione residenziale, insisteranno su aree pubbliche e risultano volti al soddisfacimento dello standard previsto in tavola 9.
3. L'esecuzione di interventi edilizi a destinazione d'uso residenziale, dovrà invece verificare lo standard minimo previsto dall'art. 41 sexies della legge 17 Agosto 1942, n. 1150; i relativi spazi a parcheggio dovranno essere prevalentemente localizzati al piano interrato degli edifici residenziali.
4. I parcheggi devono essere adeguatamente alberati, con essenze messe a dimora in piena terra e adeguatamente protette nei confronti delle auto.
5. E' altresì consentita la realizzazione di pensiline fotovoltaiche, con funzione ombreggiante su aree oggetto di cessione al comune, a fronte della costituzione di un diritto di superficie oneroso, finalizzato alla realizzazione e gestione degli impianti di produzione fotovoltaica.

art . 18 – CRITERI INSEDIATIVI

1. La suddivisione, la localizzazione, la conformazione ed il numero degli edifici all'interno delle singole Unità Minime di Intervento, potranno essere variate, fermo restando la Superficie Lorda complessiva massima di ogni singola unità minima, così come indicato all'articolo 10, senza che costituisca variante al Piano Particolareggiato.
2. Nel definire la scala edilizia dei fabbricati residenziali e della Residenza Sanitaria Assistita, costituenti il Piano Particolareggiato, si dovrà prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:
 - a) definire l'articolazione dei volumi in progetto in modo da garantire all'interno delle Unità Minime di Intervento ed in accordo con i requisiti richiesti dal Piano Particolareggiato, un buon grado di permeabilità delle aree oggetto di trasformazione. Tale processo ha come obiettivo il minor uso del suolo, definendo prevalente lo spazio aperto su quello costruito;
 - b) dovrà essere garantita la relazione tra gli spazi pubblici e privati, così come previsti dal Piano Particolareggiato, nonché il mantenimento delle quantità di quelli destinati al verde

- privato, in quanto partecipanti alla qualità urbana e paesaggistica complessiva dell'ambito attuativo;
- c) garantire l'accessibilità agli spazi privati e pubblici, secondo quanto previsto dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche e del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche comunale, se vigente;
 - d) prevedere prestazioni energetico-bioclimatiche dell'involucro edilizio tali da consentire l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche ed ambientali dell'involucro edilizio, dell'ambiente costruito e del sistema edificio-impianto;
 - e) nel caso di coperture piane, prevedere soluzioni in grado di mitigare l'irraggiamento termico dovuto al surriscaldamento delle coperture piane, come ad esempio l'utilizzo di dette superfici, al fine di installare pannelli fotovoltaici, o mediante soluzioni riconducibili alla tipologia del "tetto verde";
 - f) tutti gli interventi di natura pubblica e privata saranno sottoposti alla valutazione di clima acustico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge del 26 ottobre 1995, n. 447 e dal Piano di Classificazione Acustica vigente;
 - g) tutte le recinzioni nel Piano Particolareggiato, siano esse sui confini privati o verso gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, dovranno rispettare il disposto dell'art. 119 del Regolamento Edilizio. Le recinzioni al limite tra la proprietà privata e le aree pubbliche devono essere contenute completamente sulla proprietà privata. Nelle aree avente destinazione pubblica, fino all'acquisizione delle stesse al patrimonio comunale, è vietata la realizzazione di recinzioni fisse. Nelle zone suddette, sono comunque ammesse nuove recinzioni costituite, esclusivamente, da siepi vive e staccionata in legno, infisse nel suolo senza l'ausilio di cordolo in calcestruzzo;
 - h) in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana, dovranno essere individuate le aree ecologiche private, il cui dimensionamento sarà conforme a quanto disposto dall'art. 83 del Regolamento Edilizio vigente e le cui caratteristiche saranno riportate nelle singole pratiche edilizie di ciascuna Unità Minime di Intervento. Le suddette aree dovranno essere facilmente accessibili dalla pubblica via e custodite a cura della proprietà.

art . 19 – REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI

1. Le opere delle urbanizzazioni primarie e secondarie, dovranno essere eseguite in attuazione allo scomputo degli oneri di urbanizzazione, quantificati per il rilascio dei titoli edilizi, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2-bis del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., e dall'art. 28, comma 5, della legge 17 Agosto 1942, n. 1150, in coordinato disposto con quanto previsto dall'art. 13, comma 7 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36.
2. Le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo oneri, ovvero tutti gli interventi realizzati al fine dell'ottenimento della premialità di cui al precedente articolo 11, saranno soggette a collaudo nelle forme previste dal D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, a cura e spese degli operatori o concessionari lo stesso collaudo dovrà avvenire prima della presentazione delle Segnalazioni certificate di agibilità (SCIA) degli edifici realizzati nella Unità Minima di Intervento di riferimento.

3. I progetti presentati per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere conformi alle previsioni dei Contenuti Ambientali Minimi (CAM) di settore per la tipologia edilizia di riferimento nella versione vigente al momento di presentazione della proposta progettuale e secondo quanto disposto dall'art. 57 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36.
4. Il progetto definito dal presente Piano al riguardo delle opere di urbanizzazione, non risulta vincolante. In fase di progetto esecutivo potranno essere variate le funzioni delle aree pubbliche (marciapiedi, verde, viabilità), fermo restando i vincoli stabiliti dal protocollo d'intesa con la Provincia di Monza e della Brianza.

art. 20 - IL CANTIERE

1. In relazione alla prossimità delle aree residenziali consolidate, si prescrive che in fase attuativa degli interventi, dovrà essere posta particolare attenzione alle emissioni sonore e di polveri derivanti.
2. Le attività rumorose e temporanee, afferenti a cantieri edili e stradali, che necessiteranno di deroga rispetto ai limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica vigente, dovranno essere autorizzate secondo le modalità previste dal Piano di Classificazione Acustica vigente stesso.

art. 21 - GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. La gestione delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire alla luce della disciplina vigente al momento del rilascio dei titoli abilitativi per l'attuazione dei singoli interventi.

art. 22 - GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

1. Alla luce di quanto previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente, in relazione allo studio comunale di gestione del rischio idraulico Regolamento regionale del 23 novembre 2017, n. 7, art. 14, comma 7, al fine di garantire l'invarianza idraulica dell'intervento in oggetto, i soggetti attuatori dovranno osservare la normativa sull'invarianza idraulica e idrogeologica, di cui all'art. 17 del Regolamento regionale del 23 novembre 2017, n. 7, recante "*critéri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed Idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della Legge regionale del 11 marzo 2005, n. 12, Legge per il governo del territorio*", così come modificato con Delibera della Giunta regionale n. XI/128 in data 21 maggio 2018, ovvero s.m.i., secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia al momento di attuazione delle Unità Minime di Intervento.

2. Al fine di garantire l'invarianza idraulica dell'intervento, si richiama altresì l'attuazione di quanto previsto al precedente articolo 16, comma 6.

art. 23 - SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. L'attuazione degli interventi edilizi, pubblici e privati, previsti nel presente Piano Particolareggiato, compresa la realizzazione dei percorsi esterni pedonali, è subordinata al rispetto dei disposti della Legge del 09 gennaio 1989, n. 13 e del D.M. del 14 giugno 1989, n. 236 e del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche comunale, se vigente.

art. 24 - IMPIANTO DEL VERDE

1. Gli interventi di trasformazione dei boschi, in conformità al Piano di indirizzo forestale, dovranno ottenere la preliminare autorizzazione del competente "*Ente forestale*" prima del rilascio di qualunque titolo abilitativo.
2. Si definiscono di seguito le caratteristiche del verde pubblico e privato previsti nell'attuazione del Piano Particolareggiato:
 - a) Le aree verdi pubbliche sono destinate alla formazione di zone per la compatibilità ambientale degli interventi e la connessione con il sistema paesaggistico degli ambiti costituenti la Rete Verde. Le superfici comprese in tali aree dovranno essere realizzate in piena terra, inerbite e piantumate con alberi di alto, medio fusto e specie arbustive;
 - b) Le aree destinate al verde, comprese nelle Unità Minime di Intervento, potranno essere realizzate su soletta, nel caso in cui nella superficie sottostante venga prevista la realizzazione dei garage privati. In tal caso la superficie dovrà avere spessori di terra di almeno 80 cm, oltre un adeguato drenaggio di 10 cm, essere inerbita, piantumata con alberature a basso fusto e/o con arbusti. Dovrà altresì essere servita da adeguato impianto di irrigazione.
3. La posizione delle alberature riportata nelle tavole di piano è indicativa. L'esatto dimensionamento e posizionamento delle essenze dovrà essere oggetto di specifico progetto paesaggistico ed agronomico;
Le specie arboree da impiegare saranno scelte tra *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Quercus robur*, *Fraxinus Excelsior*, *Tilia cordata*, *Populus Nigra*, *Populus italica*, *Salix alba*, *Prunus avium*, *Corylus avellana*, *Biancospino*, *Cornus mas*, *Ligustrum vulgare* ecc;
filari alberati dovranno essere costituiti da specie tali da formare quinte ambientali continue, quali: *Tilia cordata* e il Carpino (*Carpinus betulus pyramidalis*) o altre similari;
All'interno dell'area delimitata dal Piano Particolareggiato non è ammessa la piantagione di conifere;

Si rimanda alle specifiche tavole del progetto esecutivo per quanto attiene il sesto di impianto, le dimensioni delle essenze e la più dettagliata descrizione delle stesse;

Le alberature e le specie arbustive, di arredo alla viabilità e dagli spazi verdi, devono essere posti in atto contestualmente alla realizzazione delle opere, sulla base di specifico progetto botanico redatto da tecnico abilitato (agronomo);

4. Di seguito si riportano le linee di indirizzo che dovranno essere seguite nell'ambito della progettazione esecutiva delle diverse tipologie di verde:

- a) Bosco urbano di neoformazione con contenuti naturalistici.

Sotto il profilo della composizione botanica delle specie, arboree e arbustive, il neoecosistema in progetto, prevede la piantagione di alberi con circonferenza media 10/12 cm con un sesto di impianto irregolare e una densità pari al 75%. Le specie da adottare sono tutte autoctone e planiziali, tra cui spiccano *Fraxinus Excelsior*, *Quercus robur*, *Acer campestre*, *Carpinus betulus*. Lo spazio tra le piante è occupato da un inerbimento spontaneo. Dopo un periodo approssimativamente ventennale, le assenze saranno in grado di crescere autonomamente e dar quindi sviluppo ad un bosco vero proprio. Tale mosaico ecosistemico, si svilupperà nel tempo attraverso i processi di accrescimento di diverse specie botaniche, che ne determineranno composizione, tessitura e che dovranno essere monitorati nel tempo.

- b) Spazi verdi Interclusi della viabilità

Riguardano le rotatorie e le aiuole spartitraffico di raccordo stradale, per le quali è prevista la formazione del prato, associata o sostituita da specie vegetali tappezzanti in composizione.

5. Gestione e manutenzione delle aree verdi pubbliche

La gestione e la manutenzione delle aree verdi dovranno essere progettate in fase esecutiva, in modo da limitare il più possibile la frequenza e il costo degli interventi manutentivi. La medesima fase esecutiva, dovrà assicurare l'impiego di adeguate forme di irrigazione, anche ricorrendo al recupero delle acque piovane trattate, al fine di consentire l'attecchimento delle specie messa dimora nella fase di impianto e per la corretta forma gestionale/manutentiva delle stesse, nella successiva fase di sviluppo.

art. 25 - MONITORAGGIO

1. L'attività di monitoraggio dovrà essere effettuata secondo gli indicatori individuati nel Rapporto Ambientale, di riferimento per il Piano di Governo del Territorio vigente che ha disciplinato e valutato gli effetti dell'attuazione dell'ambito AT 02, nella modalità attuativa del Piano.